



Delibera n. **44/2016** del Senato Accademico del **16/02/2016**

pag. 1/7

OGGETTO: Convenzione quadro tra la Fondazione CRUI e l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo per la realizzazione di programmi di tirocinio.			
N. o.d.g.: 08/01	Rep. n. 44/2016	Prot. n. 3960	UOR: UFFICIO STAGE E JOB PLACEMENT

Nominativo	F	C	A	As
Vilberto STOCCHI	X			
Martino ABBRACCIAMENTO				X
Marco CANGIOTTI	X			
Orazio CANTONI	X			
Nicola PANICHI	X			
Paolo PASCUCCI	X			
Gino TAROZZI	X			
Piero TOFFANO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Donatella DESIDERI	X			
Alberto FABBRI	X			
Mauro FORMICA	X			
Jan Marten Ivo KLAVER	X			
Rosella PERSI	X			
Elena VIGANO'	X			
Vincenzo ACCONCIA	X			
Paola CECCAROLI	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.

Il Senato Accademico

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 89 del 16 aprile 2012;
- Visto l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e il decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142 contenente disposizioni in materia di tirocini;
- Vista la delibera n. 102 del Senato Accademico del 9 aprile 2003 in materia di tirocini formativi ed orientamento;
- Vista la delibera n. 167 del Consiglio di Amministrazione dell'11 aprile 2003 in materia di tirocini formativi ed orientamento;
- Vista la delibera n. 807 del Consiglio di Amministrazione del 23 aprile 2004 in materia di tirocini formativi ed orientamento;
- Visti i regolamenti regionali che hanno dato attuazione all'Accordo adottato dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013, in applicazione dell'art.1, c.34, legge 28 giugno 2012, n.92, in ordine alla regolamentazione dei tirocini;
- Viste le comunicazioni ricevute via mail dall'Ufficio Tirocini della Fondazione CRUI nei giorni 10 e 17 dicembre 2015, con le quale si inviava la Convenzione Quadro Università-Fondazione CRUI che regolerà tutti i Programmi di tirocini curriculari ed extracurriculari post-titolo a cui l'Università di Urbino deciderà di partecipare nell'anno 2016;
- Considerato che la Fondazione CRUI ha sottoscritto, nell'interesse delle Università italiane, Convenzioni per "Programmi di tirocinio" con amministrazioni pubbliche e aziende private per l'attivazione di tirocini curriculari ed extracurriculari post-titolo destinati a studenti universitari e laureati e che tali Programmi vengono di volta in volta proposti e sottoscritti per accettazione dalle singole Università secondo quanto attinente alle proprie necessità;
- Considerato che l'Ateneo dovrà contribuire alle spese di gestione e di selezione sostenute dalla fondazione CRUI - che per l'anno 2016 sono fissate a 1.100,00 Euro – corrispondenti alla preselezione di un massimo di 25 candidati;



Delibera n. **44/2016** del Senato Accademico del **16/02/2016**

pag. 2/7

- Considerato, inoltre, che ai sensi della normativa vigente, i tirocini extracurriculari post-titolo dovranno prevedere un'indennità per il tirocinante in linea con quanto indicato all'interno del regolamento regionale di riferimento;
- Vista l'importanza dell'esperienza formativa che potrebbe costituire un tirocinio presso le Rappresentanze diplomatiche del MAECI;
- Visto il parere favorevole del Delegato del Rettore ai Tirocini Formativi e Placement, Prof. Tonino Pencarelli;
- Considerato che il Prof. Pencarelli è stato altresì delegato dal Magnifico Rettore con provvedimento prot. n. 837 del 13 gennaio 2015 a sottoscrivere le Convenzioni di tirocinio, formazione e orientamento;
- Sentito il Direttore Generale;

delibera

1. di autorizzare il Prof. Tonino Pencarelli, Delegato del Rettore ai Tirocini Formativi e Placement, a sottoscrivere, in nome e per conto dell'Ateneo, la convenzione con la Fondazione CRUI, nel testo di seguito riportato:

**Convenzione quadro
Fondazione CRUI - Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
per la realizzazione di Programmi di tirocinio**

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, con sede in via Saffi, 2, 61029 Urbino (PU), P. IVA 00448830414 - d'ora in avanti denominata "Università" - rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Vilberto Stocchi, nato ad Omissis il Omissis

e

la Fondazione CRUI per le Università Italiane, P.zza Rondanini, 48, Roma, codice fiscale 97240790580 - d'ora in avanti denominata "Fondazione CRUI" rappresentata dal Presidente, Prof. Angelo Riccaboni, nato a Omissis, il Omissis

VISTO l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e il decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142 contenente disposizioni in materia di tirocini;

VISTO l'articolo 2 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, (così come convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 99) contenente disposizioni in materia di tirocini;

VISTI i regolamenti regionali che hanno dato attuazione all'Accordo adottato dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013, in applicazione dell'art.1, c.34, legge 28 giugno 2012, n.92, in ordine alla regolamentazione dei tirocini;

CONSIDERATO che la Fondazione CRUI rappresenta le Università italiane, ne coordina le attività e ha lo scopo di affiancare e sostenere la Conferenza dei Rettori e il sistema universitario nazionale nelle azioni volte a confermare ed ampliare il ruolo strategico delle Università nella società e per la società (articolo 3, Statuto della Fondazione CRUI);



Delibera n. 44/2016 del Senato Accademico del 16/02/2016

pag. 3/7

CONSIDERATO che la Fondazione CRUI ritiene di estremo interesse e utilità la possibilità di offrire posti di tirocinio a studenti e laureati particolarmente meritevoli presso enti pubblici e privati;

CONSIDERATO che la Fondazione CRUI ha sottoscritto, nell'interesse delle Università italiane, Convenzioni per "Programmi di tirocinio" con amministrazioni pubbliche e aziende private per l'attivazione di tirocini curriculari ed extracurriculari post-titolo destinati a studenti universitari e laureati e che tali Programmi vengono di volta in volta proposti e sottoscritti per accettazione dalle singole Università secondo quanto attinente alle proprie necessità;

CONSIDERATO che l'Università è interessata all'attività che può essere sviluppata dalla Fondazione CRUI per la realizzazione di tirocini;

CONSIDERATO che sussistono singole convenzioni tra l'Università e la Fondazione CRUI, le quali sono riconosciute dalle parti come integralmente sostituite dalla presente Convenzione quadro e costituiscono di essa i relativi Programmi di tirocinio;

CONSIDERATO che l'Università e la Fondazione CRUI ritengono opportuno e conveniente regolamentare i propri rapporti in materia.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Definizioni

Nella presente Convenzione per "Soggetto promotore" si intende l'Università e per "Soggetto ospitante" si intende il soggetto presso il quale viene realizzato il tirocinio.

Art. 3 – Finalità della presente convenzione

Realizzazione di programmi di tirocini curriculari ed extracurriculari post-titolo promossi dalla Fondazione CRUI presso enti ospitanti selezionati, rivolti a studenti e neolaureati di alto profilo degli Atenei associati CRUI e aderenti alla presente convenzione.

Art. 4 – Oggetto

1. La presente convenzione disciplina un accordo quadro tra l'Università e la Fondazione CRUI per l'attivazione di programmi di tirocini curriculari ed extracurriculari post-titolo di qualità a favore di studenti e neolaureati di alto profilo, da realizzarsi presso soggetti con i quali la Fondazione CRUI abbia definito apposita convenzione.
2. Ai sensi della normativa vigente i singoli tirocini dovranno essere accompagnati da apposito progetto formativo, che dovrà essere sottoscritto dai rappresentanti del Soggetto promotore e del Soggetto ospitante, nonché dal tirocinante.
3. Il tirocinio non può in alcun modo e a nessun effetto configurarsi come rapporto di lavoro, né può dar luogo ad aspettative di futuri rapporti lavorativi. Non sono inoltre configurabili pretese del tirocinante in ordine ai contenuti, alle modalità ed ai risultati del tirocinio o in ordine alle spese ed agli eventuali inconvenienti che esso potrebbe comportare a carico del tirocinante.
4. Ai sensi della normativa vigente, i tirocini extracurriculari post-titolo dovranno prevedere un'indennità per il tirocinante in linea con quanto indicato all'interno del regolamento regionale di riferimento.



Art. 5 – Compiti del soggetto promotore

1. Cura la preselezione dei candidati interessati a svolgere un tirocinio. La preselezione avviene attraverso la verifica, per ogni candidatura, della sussistenza dei requisiti minimi specificati in ogni singolo bando. L'Università accerta, inoltre, con le modalità previste dalla legislazione vigente, l'effettiva veridicità delle informazioni inserite nelle candidature.
2. Mantiene i contatti con gli studenti e i laureati ad esso afferenti.
3. Predispone il progetto formativo, unitamente al Soggetto ospitante, e ne garantisce la piena conformità alle leggi vigenti.
4. Designa il tutor universitario che collabora alla redazione del Progetto formativo, coordina l'organizzazione del percorso di tirocinio, monitora l'andamento del tirocinio garantendo il rispetto di quanto previsto nel Progetto, acquisisce dal tirocinante informazioni in merito all'esperienza svolta ed agli esiti della stessa.
5. Provvede all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile dei tirocinanti.
6. Laddove richiesto, al termine dell'attività rilascia al tirocinante un'attestazione dei risultati, sulla base della scheda di valutazione fornita dal tutor del soggetto ospitante.

Art. 6 – Compiti della Fondazione CRUI

1. Individua gli enti interessati alla realizzazione di Programmi di tirocini curriculari ed extracurriculari post-titolo e stipula apposite convenzioni con tali Soggetti ospitanti.
2. Diffonde le informazioni sui Programmi attivati alle Università partecipanti mediante il proprio sito web.
3. Pubblica nel proprio sito web un bando con le offerte di tirocinio, in cui sono indicati:
 - a) il termine di scadenza e le modalità di presentazione delle domande;
 - b) le sedi ed i relativi posti disponibili per il tirocinio;
 - c) i requisiti richiesti per la partecipazione al programma;
 - d) l'ammontare del rimborso spese;
 - e) ogni altra informazione ritenuta utile dalle parti.
4. Mette a disposizione l'applicativo web per la raccolta delle candidature, la gestione della preselezione del soggetto promotore, la gestione di vincitori e subentri.
5. Partecipa all'attività di valutazione delle candidature preselezionate dalle Università per ciascun bando.
6. Si impegna ad assicurare il collegamento funzionale tra Soggetto promotore e Soggetto ospitante, nelle fasi di candidatura, preselezione, selezione, fino alla comunicazione dei vincitori del bando.
7. Può avvalersi di strutture esterne per la gestione dei Programmi.

Art. 7 – Compiti del soggetto ospitante

1. Affida alla Fondazione CRUI il coordinamento delle Università italiane aderenti alla CRUI che intendono partecipare al Programma stesso.
2. Verifica di possedere requisiti e condizioni adeguate per l'attuazione dei tirocini, nel rispetto della normativa vigente.
3. Designa il tutor *in loco* che è responsabile dell'attuazione del progetto, risponde al tirocinante per la parte organizzativa e formativa del tirocinio e compila e rilascia la scheda finale di valutazione del tirocinante.
4. Sottoscrive il progetto formativo e garantisce la conformità tra quanto espresso in convenzione e quanto richiesto al tirocinante.
5. In caso di incidente ai danni del tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio, è chiamato a segnalare l'evento agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero di polizza sottoscrit-



Delibera n. 44/2016 del Senato Accademico del 16/02/2016

pag. 5/7

ta contenuta nel Progetto formativo) e al soggetto promotore, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

6. Segnala altresì al Soggetto promotore eventuali comportamenti lesivi di propri interessi o diritti tenuti dal tirocinante.
7. Si impegna a non interrompere il tirocinio in assenza di giusta causa o di giustificato motivo.

Art. 8 – Norme per il tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari concordati e rispettando le indicazioni fornite dai tutor;
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- non tenere comportamenti lesivi di diritti o interessi del Soggetto ospitante, pena la possibilità, per il soggetto ospitante stesso, di sospendere e/o interrompere lo svolgimento del tirocinio;
- non risolvere anticipatamente il tirocinio se non per motivata ragione, e in tal caso darne comunicazione scritta al Soggetto promotore e al Soggetto ospitante, con un preavviso di almeno 7 giorni.

Art. 9 – Progetto formativo

Ciascun tirocinio è formalizzato per mezzo di un Progetto formativo sottoscritto dall'interessato, dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante. Esso dovrà riportare, oltre all'anagrafica dei soggetti coinvolti, tutte le modalità di svolgimento del tirocinio e, in particolare, contenuto, finalità, sede e durata del tirocinio, nonché i dettagli delle coperture assicurative. Il Progetto formativo conterrà, inoltre, gli impegni che il tirocinante dovrà rispettare durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 10 – Trattamento dati

1. La Fondazione CRUI è titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati nel corso del processo di selezione ai sensi della legislazione vigente.
2. I dati personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione saranno trattati dalle Parti esclusivamente per le finalità della stessa, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e, inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima o aggregata, tramite comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

Art. 11 – Contribuzione spese

L'Università si impegna a contribuire alle spese di gestione e di selezione sostenute dalla Fondazione CRUI per le attività di coordinamento e di raccordo delle diverse Università finalizzate alla realizzazione del Programma, mediante un contributo annuale che viene fissato come segue:

- € 1.100,00 fino a 25 candidati preselezionati dall'Università
- € 2.200,00 fino a 50 candidati preselezionati dall'Università
- € 4.400,00 fino a 100 candidati preselezionati dall'Università



Delibera n. **44/2016** del Senato Accademico del **16/02/2016**

pag. 6/7

- € 1.100,00 per ogni 50 candidati preselezionati dall'Università oltre i 100

Art. 12 - Durata

La presente convenzione ha durata di un anno ed è rinnovabile previo accordo scritto tra le Parti.

Art. 13 - Referenti

1. I referenti operativi dell'attuazione della presente convenzione saranno:

- per l'Università: Dott.ssa Simona Pigrucci, tel. 0722-304400, e-mail placement@uniurb.it;
- per la Fondazione CRUI: Francesca Romana Decorato, tel. 0668441505, e-mail tirocini@fondazionecru.it.

Art. 14 - Riservatezza

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il Soggetto promotore e la Fondazione CRUI dichiarano reciprocamente di essere informati e di acconsentire, espressamente, che i dati personali, concernenti i firmatari della presente convenzione, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della convenzione, saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa. Titolari del trattamento sono la Fondazione CRUI e il soggetto promotore.

Art. 15 - Rinvio

Per quanto non espressamente disposto nella presente convenzione si rimanda alla normativa vigente.

Art. 16 - Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Data _____

Il Presidente della Fondazione CRUI
Prof. Angelo Riccaboni

per il Rettore
Prof. Vilberto Stocchi

il Delegato Rettorale
Prof. Tonino Pencarelli

2. Di prendere atto che l'Ateneo corrisponderà un contributo alle spese di gestione e di selezione a favore della Fondazione CRUI per le attività di coordinamento e di raccordo delle diverse Università finalizzate alla realizzazione del Programma per un importo pari a 1.100,00 Euro;
3. Di prendere atto che ai sensi della normativa vigente, i tirocini extracurricolari post-titolo dovranno prevedere un'indennità per il tirocinante in linea con quanto indicato all'interno del regolamento regionale di riferimento;



Delibera n. **44/2016** del Senato Accademico del **16/02/2016**

pag. 7/7

4. Di prendere atto che l'Ateneo dovrà cofinanziare, unitamente al soggetto ospitante, la copertura delle spese di partecipazione di ogni tirocinante e che pertanto dovrà essere imputata a bilancio una somma da quantificare per tali attività.
-